



Sentenza N° 2  
2012

CRON. 110F  
REP. 38

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
Sezione Fallimenti

Riunito oggi in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1) Dr. Michele Monteleone      | Presidente - relatore |
| 2) Dr.ssa Maria Letizia D'Orsi | Giudice               |
| 3) Dr. Michele Cuoco           | Giudice               |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa di fallimento a rito ordinario della "AVICOLA IRPINA s.r.l.", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Pietradefusi (Av), P.zza S.Elena snc, Codice Fiscale e PI 02664720642 numero REA AV-174411.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso presentato da Futura Imballaggi s.r.l. il 19.07.2012, si chiedeva dichiararsi il fallimento della società suindicata, denunciandone lo stato di insolvenza.

**IL TRIBUNALE**

Udita la relazione del Giudice incaricato di riferire; vista la regolare convocazione del legale rappresentante della società debitrice; preso atto della rituale costituzione; assunte le necessarie informazioni e ritenuta la propria competenza, ai sensi dell' Art. 9 L.F.; rilevato che:

- ✓ i crediti per cui si procede risultano portati da nr quattro assegni protestati e contestati dalla società debitrice, esclusivamente in ragione del rapporto sottostante veicolato dal titolo in questione (non per pagamento fornitura merci, bensì per garanzia di solvenza della Agrèste Bontà s.r.l.);

- ✓ pertanto, a prescindere dalla natura del credito (causa negoziale del medesimo) nella titolarità e nell'importo complessivo lo stesso credito risulta documentalmente provato e non contestato dalla debitrice;
- ✓ infatti costei ha disconosciuto esclusivamente le fatture e i documenti di trasporto esibiti dalla creditrice.
- ✓ In ordine ai requisiti dimensionali per la declaratoria di fallimento ex art. 1 cpv. l.f. sul piano processuale, va evidenziata la circostanza che il creditore che agisce in giudizio per sentir dichiarare il fallimento del suo debitore deve limitarsi a dedurre la qualità imprenditoriale e dovrà essere quest'ultimo a dover invocare la propria qualità di imprenditore "non fallibile";
- ✓ del resto come già evidenziato in alcune pronunce della S.C. (cfr. in tal senso Cass. Civ. n° 12548/2000 nonché n° 4455/2001) l'onere della prova non può che gravare, secondo i principi generali (Art. 2697 C.C.) sull'imprenditore che rivendicando nel caso di specie la qualifica di imprenditore "non fallibile" intende sottrarsi al fallimento;
- ✓ una volta dedotta la natura commerciale dell'impresa ed accertato lo stato di insolvenza il creditore ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio avendo "portato in giudizio" i fatti costitutivi della domanda;
- ✓ nel caso di specie la società debitrice non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 1 cpv. l.f. non avendo fornito alcuna prova in senso contrario, essendo invece emersa la ricorrenza dei requisiti di fallibilità in commento (cfr. in tal senso situazione patrimoniale aggiornata al 30.09.2012 da cui è dato evincere le voci dell'attivo e dei debiti di gran lunga superiori ai limiti dimensionali minimi);
- ✓ attesa la qualità di imprenditore commerciale della società Avicola Irpina s.r.l.", la stessa risulta assoggettabile al fallimento;
- ✓ infine, ai sensi dell'art. 5 l.f., risulta lo stato di insolvenza del debitore (cfr. verbale di pignoramento negativo e protesti in atti) e che, in particolare, la società debitrice, non è stata in grado di soddisfare nemmeno parzialmente, i creditori istanti;
- ✓ pertanto occorre dichiarare il suo fallimento.

#### **P.Q.M.**

letto ed applicato l'art. 2082 C.C., 1-5-6-9-16 della Legge Fallimentare (R.D. 16/03/1942 N.267, così come modificato dal D.L.vo 9 Gennaio 2006 N° 5):

#### **DICHIARA**

il fallimento a rito ordinario di: "AVICOLA IRPINA s.r.l.", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Pietradefusi (Av), P.zza S.Elena snc, Codice Fiscale e PI 02664720642 numero REA AV-174411.

DELEGA per la procedura il dott. Michele MONTELEONE;

NOMINA Curatore la Dr.ssa Annalisa Coretti - Benevento



ORDINA al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori entro il termine perentorio di gg. 3 dalla notifica della presente sentenza, ed al curatore l'inizio immediato delle operazioni d'inventario di cui all'art. 841.f. e delle successive operazioni.

FISSA il giorno 04 giugno 2013 per l'adunanza dei creditori nell'anzidetta cancelleria per l'esame dello stato passivo e per procedere, ai sensi dell'art. 40 L.F. alla nomina del Comitato dei Creditori, dopo aver sentito il curatore ed i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari sulle cose in possesso del fallito il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza per il deposito in cancelleria delle relative domande.

AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza da notificarsi al fallito a cura della Cancelleria.

E' provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2013.

Il Presidente-Estensores  
(Dott. Michele Monteleone)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 28 GEN. 2013

IL FUNZIONARIO GIURISDIZIONALE  
ONORI MONTALEONE

